

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione costi di ricerca e sviluppo

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

06

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

07

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

09

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Opzione di cessione e sconto in fattura - Novità dei DL 4/2022 e DL 50/2022 - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205)

Il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. [202205](#) ha modificato le disposizioni di attuazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. sconto sul corrispettivo in relazione alle detrazioni edilizie, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, recate dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. [35873](#).

Le modifiche recepiscono le novità normative che hanno interessato la disciplina che regola tali opzioni.

Ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e soggetti qualificati

Tra le modifiche delle disposizioni attuative, viene recepita la possibilità (prevista dell'[art. 28](#) del DL 4/2022, convertito con modifiche dalla L. [25/2022](#)) di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti (successive alla prima) a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'[art. 106](#) del DLgs. 385/93, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'[art. 64](#) del DLgs. 385/93 o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. [209/2005](#).

Divieto di cessione parziale dei crediti

Quale ulteriore novità normativa recepita nelle modifiche della disciplina di attuazione, il medesimo art. 28 del DL [4/2022](#) (come convertito con modifiche dalla L. [25/2022](#)) ha disposto il divieto, per i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate dall'1.5.2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

Si ricorda che con la FAQ [19.5.2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cessione parziale del credito ex [art. 121](#) co. 1-quater del DL [34/2020](#) deve intendersi riferito alle singole rate annuali in cui è stato suddiviso (in fase di caricamento sulla piattaforma) il credito ceduto dal titolare della detrazione.

Per i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate dall'1.5.2022 è inoltre necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma di cessione, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione.

Il divieto di cessione parziale non si applica ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate entro il 30.4.2022, comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13.5.2022, ai sensi della ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. [21](#).

Cessione "finale" dei crediti d'imposta da parte di banche e società del gruppo bancario

L'[art. 14](#) del DL 50/2022 ha previsto, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state "esaurite" le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti "qualificati", la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'Albo ex [art. 64](#) del DLgs. 385/93, di effettuare una cessione del credito a favore di cessionari che siano correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), purché tali correntisti rientrino nel novero dei clienti professionali privati di cui all'[art. 6](#) co. 2-quinquies del DLgs. 58/98.

Nel provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. [202205](#) viene precisato che le funzionalità della piattaforma di cessione crediti per comunicare dette cessioni saranno disponibili dal 15.7.2022.

Termini di trasmissione della comunicazione di opzione

In riferimento ai termini di trasmissione della comunicazione di opzione ex art. [121](#) del DL 34/2020, il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. [202205](#) dispone che:

- le comunicazioni di opzione devono essere inviate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
- le predette comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il

successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Provvedimento Agenzia Entrate 10.6.2022 n. 202205

Provvedimento Agenzia Entrate 3.2.2022 n. 35873

Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2022 - "Modificate le disposizioni attuative per l'esercizio delle opzioni per le "detrazioni edilizie"" - Redazione

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni - Opere e servizi di utilità sociale - Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - Regime fiscale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 329)

Con la risposta a interpello 10.6.2022 n. [329](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare al servizio di ricarica dell'auto privata elettrica offerto gratuitamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Opere e servizi di utilità sociale

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività", sancito dall'[art. 51](#) co. 1 del TUIR).

Sono previste tuttavia tassative deroghe al suddetto principio; tra queste quella prevista dall'[art. 51](#) co. 2 lett. f) del TUIR, che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Sul punto, l'Agenzia aveva già affermato che, ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, le opere e i servizi devono (ris. Agenzia Entrate 10.3.2004 n. [34](#), circ. Agenzia Entrate 15.6.2016 n. [28](#) e ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2020 n. [55](#)):

- essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'[art. 100](#) co. 1 del TUIR.

Finalità di educazione ambientale

Nel caso oggetto di interpello, la società istante fa parte di un gruppo che da diversi anni:

- si impegna nell'informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all'azienda, della sostenibilità ambientale;
- effettua investimenti per aumentare l'efficienza energetica.

Tenuto conto della finalità della norma in esame, in linea di principio, l'[art. 51](#) co. 2 lett. f) del TUIR può applicarsi anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica.

In tale contesto, infatti, secondo l'Agenzia, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda.

Esclusione dal reddito di lavoro dipendente

Nella fattispecie oggetto di interpello, il servizio di ricarica delle auto elettriche offerto gratuitamente per 6 mesi ai dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo - utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche - si inserisce in un quadro di interventi portati avanti dal gruppo di cui fa parte la società istante e aventi lo scopo di informare e sensibilizzare soggetti interni ed esterni al gruppo su specifiche tematiche legate alla sostenibilità, tra cui: educazione ambientale, consumo responsabile, promozione della sicurezza e della salute.

Pertanto, secondo l'Agenzia, tale servizio può beneficiare del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all'[art. 51](#) co. 2 lett. f) del TUIR nell'ipotesi in cui questo:

- sia soggetto a limiti (di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili) che ne impediscono un utilizzo abusivo;
- soddisfi il requisito della finalità educativa.

art. 51 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.6.2022 n. 329

Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2022 - "Esente il servizio di ricarica delle auto elettriche private offerto dal datore di lavoro" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 11.6.2022, p. 25 - "Auto elettriche dei dipendenti, la ricarica entra nel welfare aziendale" - Magnani M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Welfare aziendale" - Alberti P.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Super deduzione costi di ricerca e sviluppo - Beni complementari rispetto a quelli già oggetto di Patent box e momento di ottenimento della privativa industriale (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022)

Nell'ambito delle risposte fornite nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di alcuni beni immateriali ([art. 6](#) del DL 146/2021).

Beni complementari a quelli già oggetto di opzione Patent box

Una prima questione posta riguarda i beni c.d. "complementari". In particolare, è stato chiesto se, nell'ipotesi di rinnovo del vecchio regime di Patent box e opzione OD (quinquennio 2020-2024) per il quale sia stata già esercitata l'opzione per l'utilizzo diretto, indiretto senza *ruling* dei beni agevolabili, sia possibile integrare negli anni 2021-2022-2023-2024 i beni immateriali oggetto di agevolazione complementari a quelli esistenti nel 2020, rendendo valevole pertanto l'opzione esercitata nel 2020. Inoltre, qualora la risposta fosse negativa, è stato chiesto se, considerando quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. [48243](#) (punto 12.5), per i nuovi brevetti e software protetto da *copyright* tutelati dal 2021 sia possibile attivare il nuovo regime di Patent box e far coesistere quindi i due regimi di Patent box.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il citato provvedimento al punto 12.5 prevede che "I contribuenti non possono esercitare l'opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021", afferma che esiste, pertanto, una preclusione alla possibilità di esercitare, "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021", un'opzione secondo il vecchio regime di Patent box avente ad oggetto nuovi beni immateriali che presentano un vincolo di complementarità rispetto a quelli per i quali esiste già un'opzione valida.

In tal caso, il contribuente, con riguardo ai nuovi beni complementari per i quali intende fruire dell'agevolazione Patent box "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021", può solo esercitare l'opzione per il nuovo regime.

Ad avviso dell'Agenzia non sussiste, infatti, alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent box (vale a dire la super deduzione) in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime di Patent box; ciò fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.

Data di concessione della privativa

Con riferimento ai brevetti industriali, è stato chiesto se, ai fini dell'identificazione del momento di ottenimento della privativa, debba essere considerata la data di deposito della domanda di brevetto o la data di concessione del brevetto.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, a differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent box, nel nuovo regime non rientrano i brevetti "in corso di concessione", ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato.

L'ottenimento della privativa industriale - a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL [146/2021](#) (vale a dire il 2021, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) - consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale.

Onde evitare possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime *Patent box*, nell'ambito di applicazione del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del c.d. "nexus ratio" ai fini del precedente regime *Patent box*.

Se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti, il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo 2021, potrà solo maggiorare le spese, agevolabili ai sensi del punto 4 del provvedimento, sostenute in tale anno.

Perdite del vecchio regime Patent box

Nell'ipotesi di contributo negativo ai fini del vecchio regime, nel momento in cui la società opta per il nuovo regime, secondo l'Agenzia delle Entrate nella determinazione dell'agevolazione non rilevano le perdite generate nel quinquennio di vigenza del vecchio *Patent box*, essendo i due regimi differenti.

Esimente sanzionatoria non rilevante per il credito R&S

È stato inoltre chiarito che la documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110% (esimente prevista dall'[art. 6](#) co. 6 del DL 146/2021), non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo.

art. 6 DL 21.10.2021 n. 146

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 15.6.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2022 - "Super deduzione per i beni complementari a quelli oggettodel Patent box" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 16.6.2022, p. 24 - "Nuovo patent box per beni complementari" - Ceppellini P. - Lugano R.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Crediti d'imposta per l'acquisto di gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2022 - Imprese gasivore e diverse - Requisiti (circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20)

Con la circ. 16.6.2022 n. [20](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato, nonché all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione.

Con particolare riguardo ai *tax credit* per l'acquisto di gas, tenendo conto anche delle ultime modifiche apportate dal DL "Aiuti", la circolare analizza i requisiti soggettivi, oggettivi e l'utilizzo dei crediti d'imposta per:

- le imprese "gasivore", con riferimento sia al primo ([art. 15.1](#) del DL 4/2022, introdotto dall'[art. 4](#) del DL 50/2022) che al secondo trimestre 2022 ([art. 5](#) del DL 17/2022, [art. 5](#) co. 2 del DL 21/2022 e [art. 2](#) co. 2 del DL 50/2022);

- le imprese "non gasivore" ([art. 4](#) del DL 21/2022 e [art. 2](#) co. 1 del DL 50/2022).

Condizione dell'incremento del prezzo

In relazione al credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022 per le imprese "gasivore" ex [art. 15.1](#) del DL 4/2022, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all'ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019.

Al riguardo, la circ. [20/2022](#) precisa che con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1.10.2019, considerato che la condizione relativa all'aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito

d'imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

Ambito oggettivo

Ai fini del computo del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente "gas" nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale, devono essere considerati i costi della componente "gas" (costo della *commodity*), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale". Non concorrono al calcolo della spesa della componente "gas", ad esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Deve trattarsi, secondo quanto previsto dalla norma, di gas consumato "*per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici*". Pertanto, secondo quanto rilevato dalla circolare in commento, il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l'acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l'accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all'effettivo utilizzo, da parte dell'acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall'agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.

Momento di sostenimento delle spese

In generale, le spese per l'acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in base ai criteri di competenza di cui all'[art. 109](#), commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato dalle imprese mediante il possesso delle fatture di acquisto; non rileva quindi la data dei relativi pagamenti.

Conguagli

Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Diversamente, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d'imposta spettante. Resta fermo che il termine ultimo per l'utilizzo del maggior credito d'imposta in compensazione è il 31.12.2022.

art. 15 1 DL 27.1.2022 n. 4

art. 2 DL 17.5.2022 n. 50

art. 4 DL 21.3.2022 n. 21

art. 5 DL 1.3.2022 n. 17

Circolare Agenzia Entrate 16.6.2022 n. 20

Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2022 - "Tax credit gas anche per l'utilizzo come carburante per motori" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Agevolazioni per l'assunzione - Esonero contributivo per l'apprendistato di primo livello - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Istruzioni (circ. INPS 15.6.2022n. 70)

L'INPS fornisce indicazioni riguardo alla normativa in materia di esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello di cui all'[art. 43](#) del DLgs. 81/2015, previsto dall'[art. 1](#) co. 645 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Per la compilazione del flusso UniEmens e gli

aspetti legati al regime contributivo conseguente all'applicazione del beneficio, l'INPS rinvia alla circ. [87/2021](#).

Caratteristiche dell'esonero

L'[art. 1](#) co. 645 della L. 234/2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo del 100% sulla contribuzione dovuta ai sensi dell'[art. 1](#) co. 773, quinto periodo, della L. 296/2006 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 per le assunzioni effettuate nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L'esonero si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Precisazioni dell'INPS

L'INPS precisa che l'accesso all'esonero spetta a condizione che:

- le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello siano effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022;
- il limite dimensionale pari o inferiore a 9 lavoratori dipendenti sussista al momento dell'assunzione dell'apprendista, fermo restando che il beneficio permane anche in caso di superamento del predetto limite successivamente alla data di assunzione;
- il datore di lavoro sia in possesso del DURC e siano rispettate le disposizioni di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015 e dell'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006.

Inoltre, l'Istituto di previdenza spiega che l'esonero:

- trova applicazione (e quindi azzerata l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro) per i primi 36 mesi di contratto, mentre dal 37° mese del contratto di apprendistato, i datori di lavoro saranno soggetti all'aliquota contributiva del 10%;
- non si applica sulla quota a carico del dipendente, la cui aliquota resta al 5,84%;
- è soggetto alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis*.

art. 1 co. 645 L. 30.12.2021 n. 234

art. 1 co. 773 L. 27.12.2006 n. 296

Circolare INPS 15.6.2022 n. 70

Circolare INPS 18.6.2021 n. 87

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2022 - "Operativo l'esonero per gli apprendisti di primo livello assunti nel 2022" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 16.6.2022, p. 37 - "Piccole aziende, sgravio totale per gli apprendisti di primo livello" - Cannioto A. - Maccarone G.

Guide Eutekne - Previdenza - "Apprendistato - Apprendistato di primo livello" - Mamone L.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Intervento straordinario di integrazione salariale per gli "Accordi di transizione occupazionale" - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) (messaggio INPS 15.6.2022 n. 2423)

Con il messaggio 15.6.2022 n. 2423, l'INPS ha fornito le istruzioni e chiarimenti operativi che riguardano il nuovo "Accordo di transizione occupazionale" introdotto dall'[art. 22-ter](#) del DLgs. 148/2015.

Profili normativi

La nuova disposizione del DLgs. 148/2015 - introdotta dall'[art. 1](#) co. 200 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso - previo accordo in sede di consultazione sindacale - un ulteriore intervento di CIGS:

- finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero;
- per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Prima di fornire le indicazioni gestionali, nel messaggio in esame si ricorda che le imprese che richiedono l'intervento di CIGS in questione sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto, come di consuetudine, dall'[art. 5](#) del DLgs. 148/2015.

Requisiti e condizioni di accesso alla CIGS

Una prima serie di chiarimenti presenti nel messaggio INPS n. [2423/2022](#) riguarda l'accesso al trattamento di CIGS in questione, con particolare riferimento al requisito dimensionale che include tra i destinatari i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.

Sul punto, l'Istituto previdenziale precisa che ai fini della determinazione dell'organico aziendale rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.

Inoltre, sempre con il messaggio in parola, l'INPS ricorda che ai fini dell'accesso al trattamento di CIGS in questione è necessario che i datori di lavoro abbiano espletato la procedura sindacale disciplinata dall'[art. 24](#) del DLgs. 148/2015.

In particolare, in sede di consultazione sindacale devono essere individuati i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell'impresa che li occupa - resteranno, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.

Ancora, l'INPS precisa che, sempre in occasione della consultazione sindacale, vanno definite con la Regione le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali la formazione e la riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex [art. 118](#) della L. 388/2000.

Infine, si ricorda che i lavoratori interessati dal trattamento di CIGS in argomento accedono poi al programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) introdotto dall'[art. 1](#) co. 324 della L. 178/2020; a tale fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Istruzioni operative

Operativamente, con il messaggio in esame l'INPS rende noto che, per il pagamento diretto della prestazione da parte del medesimo Istituto previdenziale, la procedura è stata aggiornata tenendo conto del nuovo codice evento "146" e che, per questa tipologia di erogazione, trova applicazione il termine decadenziale previsto dall'[art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 148/2015.

In pratica, l'azienda interessata, a pena di decadenza, dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento della CIGS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Invece, per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'[art. 22-ter](#) del DLgs. 148/2015, l'INPS comunica che i datori di lavoro possono utilizzare il codice evento "CSR" sia in caso di cassa integrazione richiesta e non ancora autorizzata, sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in "IdentEventoCig".

Successivamente all'autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, occorrerà utilizzare il nuovo codice causale "L091", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Infine, per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale "E609".

art. 22 ter DLgs. 14.9.2015 n. 148

Messaggio INPS 15.6.2022 n. 2423

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2022 - "CIGS per gli accordi di transizione occupazionale con pagamento diretto" - Mamone

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 9.3.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike - Disposizioni attuative - Presentazione delle domande

Con il presente DM sono state emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, di cui all'art. 1 co. 698 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- le microimprese e le piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361;
- che effettuano trasporto merci urbano "di ultimo miglio", da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

Veicoli agevolabili

Sono agevolabili le cargo bike e le cargo bike a pedalata assistita:

- conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada);
- adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
- aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 250 kg nel caso di veicolo isolato, oppure a 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
- con un volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a 200 dm cubi, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone, oppure a 25 dm quadrati, nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate;
- equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili, per l'effettuazione di trasporto merci urbano "di ultimo miglio".

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2021 e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

- fino a un importo massimo annuale di 2.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
- nel limite delle risorse stanziato, pari a 2 milioni di euro;
- nel rispetto dei regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis".

Attestazione del sostenimento delle spese

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Divieto di cumulo

L'incentivo non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Presentazione delle domande

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in esame, le imprese interessate devono presentare un'apposita istanza al Ministero della transizione ecologica:

- esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul relativo sito Internet (www.mite.gov.it);
- allegando la prevista documentazione;
- entro il 30.6.2022.

Riconoscimento del credito d'imposta

Il Ministero della transizione ecologica:

- riconosce il credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/91:

- a decorrere dalla data comunicata dal Ministero della transizione ecologica;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Revoca del credito d'imposta

Il credito di imposta è revocato:

- nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei previsti requisiti;
- qualora la documentazione allegata alla domanda contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Controlli

L'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica, che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al relativo recupero.

Recupero del credito indebitamente fruito

Il Ministero della transizione ecologica procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa.

Scadenze della settimana

20 giugno 2022, Lunedì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte dirette

Imprese del settore creativo - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per la compilazione sul sito di Invitalia delle domande di agevolazioni per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva - Termine finale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Soggetti che svolgono attività di discoteche, sale da ballo, night e simili - Termine finale per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione contributo a fondo perduto a causa del

COVID-19

23 giugno 2022, Giovedì

Imprese agricole - Termine, entro le ore 17.00, per presentare al Ministero dello sviluppo economico, mediante PEC, l'apposita istanza per la concessione di un contributo per investimenti in beni strumentali nuovi

Imprese operanti nei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di cerimonie e HO.RE.CA - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Altre scadenze

25 giugno 2022, Sabato ***Contributi ENPAIA**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile e maggio

27 giugno 2022, Lunedì**Pedaggi autostradali**

Autotrasportatori - Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

28 giugno 2022, Martedì**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

29 giugno 2022, Mercoledì

IRPEF e IRES

Contribuenti o intermediari - Trasmissione telematica all'ENEA dei dati degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, ultimati dall'1.1.2022 al 31.3.2022

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 20.6.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 1° al 20.6.2022

30 giugno 2022, Giovedì

Ammortizzatori sociali

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti e autonomi occasionali - Presentazione all'INPS della domanda per l'indennità collegata al divieto di transito delle navi di maggiori dimensioni nelle vie urbane di Venezia

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Assegno unico per i figli

Nuclei familiari - Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di avere diritto agli arretrati a decorrere dall'1.3.2022

Canone RAI

Personе fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il secondo semestre 2022

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti stipulati nell'anno precedente, senza ritenute

Cedolare secca sulle locazioni

Personе fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Contributi e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni

Imprese che non redigono la Nota integrativa - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

ONLUS, altre associazioni e fondazioni - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Datori di lavoro dei settori turismo e stabilimenti termali - Presentazione telematica all'INPS della domanda di esonero versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, per assunzioni a termine dall'1.1.2022 al

31.3.2022

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali, senza la maggiorazione dello 0,4%

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo di vigilanza alla COVIP

Forme pensionistiche complementari iscritte al 31.12.2021 nell'albo tenuto dalla COVIP - Versamento del contributo per l'anno 2022 e invio dei dati relativi al pagamento

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento saldo e primo acconto del contributo, senza la maggiorazione dello 0,4%

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022 - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

Gestori di strutture ricettive e intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi - Termine per presentare in via telematica la dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Presentazione dichiarazione relativa all'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile

Imposte dirette

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti con cittadini e residenti statunitensi, relative all'anno precedente, in base all'Accordo

FATCA

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti intrattenuti nell'anno precedente, in base allo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati" già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019 - Versamento del 10% o 5% dei redditi dell'anno precedente, per prorogare di 5 anni l'applicazione del regime speciale

Micro e piccole imprese - Termine per presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze di credito d'imposta per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di cargo bike, utilizzate in ambito urbano per consegna merci

Ordini professionali, altri enti e uffici - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dell'anno precedente relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi di attività di lavoro autonomo

Persone fisiche - Termine finale per presentare in via telematica al MITE l'istanza di contributo relativa alle spese sostenute nel 2021 per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (c.d. "bonus idrico")

Sportivi professionisti "impatriati" - Termine per il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente e per comunicare l'adesione al Dipartimento per lo Sport

Titolari di reddito d'impresa - Presentazione domanda (prima "finestra") credito d'imposta per le erogazioni liberali da effettuare nel 2022, per la realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici ("sport bonus")

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Imposte e contributi previdenziali

Soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

IMU

Enti non commerciali - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi legali

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

IRES

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 - Versamento somme

dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022, sussistendone l'obbligo - Versamento somme dovute a saldo o in acconto, senza maggiorazione 0,4%

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da dicembre a maggio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza lo 0,4%

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 30 giugno - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza 0,4%

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata delle imposte sostitutive per pregresse rivalutazioni dei beni d'impresa, affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e riallineamento dei valori

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza 0,4%

IRPEF o IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche che presentano il 730/2022 - Presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 (RT, RM, RS, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2022 in Posta - Regolarizzazione dell'infedele presentazione del modello REDDITI e dei versamenti relativi agli anni precedenti

Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica - Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Persone fisiche - Versamento del saldo e del primo acconto (ove dovuto), senza la maggiorazione dello 0,4%

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, con la maggiorazione dell'1,6% di interessi

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, soggetti agli ISA - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici, senza la maggiorazione dello 0,4%

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2021 e dell'eventuale primo acconto per il 2022

IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Prelievo straordinario per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022

Tributi

Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

01 luglio 2022, Venerdì

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per presentare al

soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (primo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 luglio 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

